

Francesco Arcaria, «Quod ipsi Gallo inter gravissima crimina ab Augusto obicitur». Augusto e la repressione del dissenso per mezzo del senato agli inizi del Principato, Satura editrice, Napoli 2013, pp. VIII-151, ISBN 9788876071294.

Per la sua più recente monografia, sulla giurisdizione senatoria in campo criminale, Francesco Arcaria¹ ha ben scelto come titolo un brano tratto dal *De grammaticis et rhetoribus* di Svetonio, riferito a Cornelio Gallo², personaggio emblematico della transizione dalla Repubblica al Principato nella storia romana, perché in qualche misura archetipico del perseguitato politico dal nuovo potere di Augusto e sul quale l'a. già si è concentrato in molteplici studi, che ne hanno illuminato vicende e rilievi giuridici da diverse angolazioni³. Potere augusteo stabilizzatosi infine di seguito alle lunghe guerre civili, che apporta innovazioni fondamentali per una svolta di tipo assolutistico, ma non verso una monarchia di fatto. Sul punto si ricordi quanto sosteneva il compianto Mario Pani, a proposito della nuova *forma rei publicae*, ispirata in fondo da Cicerone: «una forma non prevista, peraltro, come modello dalle categorie del pensiero politico classico. Essa si basa, più ancora che sui poteri, comunque di fatto assoluti, del principe, o sul monopolio della sua rappresentazione simbolica (comunque difficilmente da dualità di ordinamento), su uno strutturalmente nuovo rapporto fra cittadino e autorità pubblica riconosciuta...»⁴. Di recente, tra gli altri, anche Orazio Licandro è incline ad intravedere la matrice della fondazione del principato nel pensiero teorico ciceroniano, in maniera particolarmente persuasiva pure nella sua assoluta contrarietà alla visuale del 'colpo di Stato, in effetti dalla storiografia finora piuttosto abusata, ed alla configurazione irrealistica di una «rivoluzione» augustea⁵. D'altronde, anche l'integrazione rinnovata delle *Res gestae* al cap. 34.1, su cui ha molto insistito di recente Felice Costabile⁶, depone per una simile

¹ Al libro qui recensito l'a. giunge da ricerche monografiche ampie in materia, racchiuse in volumi ben noti agli specialisti: si vd. l'importante 'opera prima', innanzitutto, F. Arcaria, «*Senatus censuit*». *Attività giudiziaria ed attività normativa del senato in età imperiale*, Milano 1992, nonché la successiva monografia, ormai di riferimento imprescindibile, Id., *Diritto e processo penale in età augustea. Le origini della «cognitio» criminale senatoria*, Torino 2009.

² Suet. *Gramm.* 16.1-2: *Q. Caecilius Epirota, Tusculi natus, libertus Attici equitis Romani, ad quem sunt Ciceronis epistulae, cum filiam patroni nuptam M. Agrippae doceret, suspectus in ea et ob hoc remotus, ad Cornelium Gallum se contulit vixitque una familiarissime, quod ipsi Gallo inter gravissima crimina ab Augusto obicitur. Post deinde damnationem mortemque Galli scholam aperuit...*

³ F. Arcaria, *I crimini ed il processo di Cornelio Gallo*, in *QCSAM*. 3, 2004, 109 ss.; Id., *Crimini, processo e morte di Cornelio Gallo*, in *AUPA*. 7, 2005-2006, 379 ss.; Id., *In tema d'origine della giurisdizione penale senatoria*, in L. Labruna (dir.) e M.P. Baccari, C. Cascione (a c. di), *Tradizione romanistica e Costituzione II*, Napoli 2006, 1055 ss.; Id., *Sul 'dies a quo' della giurisdizione criminale senatoria*, in *Fides, humanitas, ius. Studii in onore di Luigi Labruna I*, Napoli 2007, 183 ss.

⁴ M. Pani, *Augusto e il Principato*, Bologna 2013, 187.

⁵ Più di recente si vd. in tal senso O. Licandro, *'Restitutio rei publicae' tra teoria e prassi politica. Augusto e l'eredità di Cicerone*, in *AUPA*. 58, 2015, 57-130.

⁶ Sulla nuova restituzione epigrafica di *RG*. 34.1 si vd. F. Costabile, *RG* 34.1: «[POT]JENS RE[RV]M OM[N]IVM» e l'«*Edictum de reddenda re publica*», in *Revisione ed integrazione dei Fontes Iuris Romani Anteiusiniani – FIRA*. I, a c. di G. Purpura, Torino 2012, 35-82 (in estr.); Id., *Caius Iulius Caesar. Dal dictator al princeps. Dal Divi filius al Cristo. Augusto e le maschere del potere*, Romae 2013, 95-140 (vers. ampl.).

proposta interpretativa. Infatti, di tale passo strategico nell'ideologia augustea viene ora superata la proposta di lettura mommseniana, prima dominante (*po[titus] re[ru]m om[n]ium*), dalla integrazione che si deve ad un rinvenimento ad opera di Paola Botteri di un nuovo frammento proveniente dalla città di Antiochia in Pisidia: *[po]tens o [po]tiens re[ru]m om[n]ium*⁷.

Ora si valuta nella storiografia romanistica attuale in maniera piú rispettosa e conservativa delle fonti il principato di Augusto, come lo sbocco legittimo e non solo formalmente, ma pure sostanzialmente, in continuità con la repubblica, sebbene con l'inserimento di inedite forme d'intervento di rilievo giuridico. Questo è il caso della lotta alla dissidenza politica, indagato per quanto concerne Cornelio Gallo da Arcaria nel libro qui recensito, che offre in merito un ottimo apparato non solo di fonti, ma anche di bibliografia⁸.

In materia di repressione penale, un approfondimento qual è quello a cui s'è accinto Arcaria appariva necessario, dato che il profilo della giurisdizione in campo criminale pur da mirati studi recenti sembra essere stato trattato in maniera non del tutto soddisfacente sul piano storico-giuridico romanistico⁹. La problematica della persecuzione e repressione dei dissidenti sul piano ideologico, peraltro, evoca un fenomeno studiato nella storiografia contemporanea soprattutto in relazione ai regimi dittatoriali del Novecento¹⁰, e che s'intreccia con l'aspetto dell'attività di privati delatori, nonché con il profilo odioso della loro iniziativa processuale, incisivo in particolare misura economica e sociale per il meccanismo ulteriore della confisca subita dagli imputati condannati (anche *post mortem*, talora per inquietanti suicidi). L'iniziativa augustea, difatti, fin dagli inizi sfociata nella *lex Iulia de maiestate*, ebbe subito la finalità di reprimere attività diffamatorie e politicamente ostili a lui ed, in seguito, pure alla sua 'casata' (la '*domus Augusta*'), risultato molto interessante quest'ultimo degli studi romanistici negli ultimi anni, che ben pone in evidenza Arcaria (p. 54-56, nt. 116). Ma significativamente non venne mai estesa la tutela in base alla legislazione maiestatica, come voleva la linea politica di Augusto intesa a scalzare la *nobilitas* da ceto dominante della *res publica*, fino a proteggere anche gli *inlustres*¹¹.

⁷ Sintesi di vicende e proposte interpretative in Licandro, '*Restitutio rei publicae*' cit., 98-105.

⁸ Adde ora il contributo in materia piú recente di P. Gagliardi, *Il caso di Cornelio Gallo: una sfida per la propaganda augustea*, in *Klio* 97, 2015, 625-647, con lett.

⁹ Si vd., p. es., A. Maiuri, *La giurisdizione criminale in Tacito. Aspetti letterari e implicazioni politiche*, Roma 2012, su cui cfr. A. Petrucci, *L'immagine della dinastia giulio-claudia nei processi penali descritti da Tacito. Spunti a margine di una recente monografia di A. Maiuri*, in *Mediterraneo Antico* 16, 2013, 843-850, il quale a ragione pone in evidenza come nella pur utile monografia di Maiuri la funzione giurisdizionale senatoria appaia connessa soltanto e costruita esclusivamente sulle figure dei singoli imperatori descritti in prevalenza dagli Annali di Tacito (come dimostra, aggiungerei, l'intitolazione stessa estremamente così personalizzata delle prime tre parti sostanziali del libro: I. La *dissimulatio* di Tiberio. II. L'*imbecillitas* di Claudio. III. La *saevitia* di Nerone).

¹⁰ Per un saggio recente, scrupolosamente documentato sulla base di archivi talvolta finora ignoti e mai visionati, si vd. M. Canali, *Le spie del regime*, Bologna 2004.

¹¹ Sul punto si vd., per tutti, C. Venturini, Rec. A. Bauman, '*Impietas in principem. A Study of Treason Against the Roman Emperor with Special Reference to the First Century A.D.*', in *Athenaeum* 55, 1997, 214-216 [= *Scritti di diritto penale romano* II, a c. di F. Procchi e C. Terreni, Padova 2015, 957-960].

L'indagine di Arcaria dunque s'incentra sull'opposizione politica ad Augusto, sin dai suoi inizi più ambigui ma configuranti un nuovo (non dottrinarmente ben classificabile) regime dal punto di vista 'costituzionale', che vede manifestarsi fenomenologie inedite nella storia precedente repubblicana, appunto come questa. Opposizione, dicevo, repressa dal senato mediante l'esercizio della sua (appena acquisita¹²) funzione giudiziaria come tribunale per reati, non soltanto politici, ma anche comuni, non a partire appena da Tiberio, bensì già dall'epoca augustea. Infatti, circa l'espansione della *cognitio senatus* oltre che esclusivamente in materia di *crimina* sia *maiestatis* che *repetundarum*, di contro alla pur ancora prevalente storiografia romanistica che la vedrebbe «estendersi solo a partire da Tiberio a crimini di ogni genere, quali l'adulterio, il lenocinio, la calunnia, il falso, la violenza, la rapina e l'omicidio» (p. 8-9), Arcaria dimostra che, alla luce del processo a Cornelio Gallo, «sembra invece potersi evincere che la competenza senatoria si estendesse già all'inizio del principato di Augusto non solo ai crimini aventi un fondamento politico, ma anche a reati di diversa natura» (p. 9). All'elencazione dei reati suddetta, anzi, potrebbe essere significativo che, almeno in età tiberiana, vada aggiunto il veneficio, capo d'imputazione di partenza verso Gneo Pisone padre, nel processo del 20 d.C. per la morte di Germanico¹³ avvenuta l'anno prima ad Antiochia.

Inoltre, l'altro risultato principale della bella ricerca di Arcaria, convincente e ben documentata sia detto subito, è l'innovativa anticipazione al processo appunto contro Cornelio Gallo, svoltosi nel 27-26 a.C., degli esordi della *cognitio senatus*, sulla base competente non solo di questa monografia, ma anche di precedenti libri di più ampia portata, nonché di studi preliminari più specifici sempre sul caso di Cornelio Gallo¹⁴.

L'articolazione dell'agile, ma non sintetico, volume presente, dopo una veloce «Premessa» (p. 1-3) ed una chiara precisazione su «Oggetto e scopi dell'indagine» (p. 3-9), nonché un doveroso profilo dedicato alla figura di «Gaio Cornelio Gallo» (p. 9-13), quattro cap. sulle accuse rivolte a Gallo: «Iniuria» (p. 13-56); «Maiestas» (p. 57-105); «Perduellio» (p. 106-119); «Peculatus e repetundae» (p. 119-132); non mancano in fine efficaci «Conclusioni» (p. 132-135); chiudono indici degli autori (p. 137-144) e delle fonti (p. 145-151).

In primo luogo, sul piano della necessaria disamina delle fonti, Arcaria sottopone ad una brillante esegesi il brano in Suet. *Gramm.* 16.1-2, dopo aver posto in evidenza l'importanza della personalità del poeta elegiaco e primo prefetto d'Egitto, Cornelio Gallo, che si suiciderà nel 27-26 a.C. L'a. mette in luce che per Gallo, secondo il racconto di Svetonio, sarebbe stata innanzitutto fatale, per la susseguente ostilità che gli

¹² L'a. (p. 2 nt. 3), in sintesi, ben ricorda come sia stata ragionevolmente 'smontata' da tempo la tesi dei precedenti repubblicani, mentre egli ha da tempo sostenuto il fondamento della delega imperiale.

¹³ Su di ciò mi sia consentito rinviare alla mia ricerca *Pisone e i suoi complici. Ricerche sulla «cognitio senatus»*, Napoli 2009, spec. sul punto, di non trascurabile importanza nella vicenda non solo processuale, del *veneficium* e dell'accusa di avvelenamento, 4, 12, 24, 33, 66-67, 83-84, 95, 101 e 116-117; ultimamente, in generale sull'argomento cfr. A. Manni, *Il senatus consultum de Cnaeo Pisone patre come fonte di cognizione del diritto di Roma antica*, in G.D. Merola e A. Franciosi (a c. di), *Manentibus titulis. Studi di epigrafia e papirologia giuridica*, Napoli 2016, 39-72.

¹⁴ Ricordati *supra*, ntt. 1 e 3.

manifestò Augusto, la copertura offerta a Cecilio Epirota, insegnante della (prima) moglie del futuro potentissimo genero di Augusto, Marco Vipsanio Agrippa, e sospettato di aver intrecciato una relazione clandestina con quest'ultima: «E fu proprio l'aver protetto Cecilio Epirota che indusse Augusto ad annoverare tale comportamento fra i *'gravissima crimina'* commessi da Cornelio Gallo» (p. 15). Peraltro con Agrippa «si consolidava così una rivalità che probabilmente risaliva già alla battaglia di Azio, nella quale, se da un lato Agrippa si era fatto apprezzare come comandante dell'intera flotta romana, dall'altro era stato proprio Gallo a determinare l'esito positivo nella ... qualità di *praefectus fabrum*» (p. 17).

L'altra fonte di tradizione manoscritta d'importanza cruciale, poi, nell'analisi critica di Arcaria, oltre quello per così dire «track title» in Suet. *Gramm.* 16.1-2¹⁵, risulta essere un ulteriore passo di Svetonio¹⁶, il quale, in un noto spaccato su carattere ed opere di Augusto, delinea alcuni tratti di Cornelio Gallo, che aiutano a comprendere i reciproci rapporti tra quest'ultimo e il principe sul piano dei sentimenti di amicizia. Si tratta del brano in Suet. *Aug.* 66, che introduce l'enigmatica problematica della *renuntiatio amicitiae* imperiale 'propedeutica' ad accuse di rilevanza penale, con particolare riferimento nel caso in esame a quella di *iniuria*¹⁷. Al centro v'è una contrapposizione tra amici rivelatisi irrisconoscanti traditori e amici grati e fedeli, ravvisata a ragione dall'a. (p. 33) in «un confronto per antitesi, impostato sul tema dell'ingratitude, tra Salvidieno Rufo e Cornelio Gallo da un lato ... ed Agrippa e Mecenate dall'altro». Più in particolare, il racconto di Svetonio concernente Augusto (p. 35) «prosegue rimarcando come, di tutti i suoi amici, fossero stati colpiti – evidentemente perché mac-

¹⁵ Pare appena il caso di segnalare altresì l'esame da parte di Arcaria (p. 21-31) di due passi di Ovidio, che confortano le sue deduzioni in ordine all'essere Gallo invisato ad Augusto, ma non per illeciti penali. Si tratta di Ovid. *Am.* 3.9.63-64: *tu quoque, si falsum est temerati crimen amici, sanguinis atque animae prodige, Galle tuae* e di Ovid. *Trist.* 2.445-446: *Non fuit opprobrio celebrasse Lycorida Gallo, sed linguam nimio non tenuisse mero.*

¹⁶ Suet. *Aug.* 66: *Amicitias neque facile admisit et constantissime retinuit, non tantum virtutes ac merita cuiusque digne prosecutus, sed vitia quoque et delicta, dum taxat modica, perpessus. Neque enim temere ex omni numero in amicitia eius afflicti reperientur, praeter Salvidienum Rufum, quem ad consulatum usque, et Cornelium Gallum, quem ad praefecturam Aegypti, ex infima utrumque fortuna provexerat. Quorum alterum res novas molientem damnandum senatui tradidit, alteri ob ingratum et malivolum animum domo et provinciis suis interdixit. Sed Gallo quoque et accusatorum denuntiationibus et senatus consultis ad necem compulso, laudavit quidem pietatem tantopere pro se indignantium, ceterum et inlacrimavit et vicem suam conquestus est, «quod sibi soli non liceret amicis, quatenus vellet, irasci». Reliqui potentia atque opibus ad finem vitae sui quisque ordinis principes floruerunt, quanquam et offensis intervenientibus. Desideravit enim nonnumquam, ne de pluribus referam, et M. Agrippae patientiam et Maecenatis taciturnitatem, cum ille ex levi frigoris suspicionem et quod Marcellus sibi antefereatur, Mytilenas se relictis omnibus contulisset, hic secretum de comperta Murenarum coniuratione uxori Terentiae prodidisset. Exegit et ipse in vicem ab amicis benivolentiam mutuum, tam a defunctis quam a vivis. Nam quamvis minime appeteret hereditates, ut qui numquam ex ignoti testamento capere quicquam sustinuerit, amicorum tamen suprema iudicia morosissime pensitavit, neque dolore dissimulato, si parcius aut citra honorem verborum, neque gaudio, si grate pieque quis se prosecutus fuisset. Legata vel partes hereditatum a quibuscumque parentibus relicta sibi aut statim liberis eorum concedere aut, si pupillari aetate essent, die virilis togae vel nuptiarum cum incremento restituere consueverat.*

¹⁷ L'a. accoglie dichiaratamente la proposta interpretativa in tal senso, vale a dire che le fattispecie di diffamazione di tale tipologia rientrassero allora non in capi d'imputazione per *maiestas*, bensì per *iniuria*, di L. Solidoro Maruotti, *Profili storici del delitto politico*, Napoli 2002, 25.

chiatisi di colpe non leggere – solamente Salvidieno Rufo e, appunto, Cornelio Gallo, innalzati dalla più umile condizione rispettivamente al consolato ed alla prefettura d’Egitto». Quindi, Svetonio si concentra su Gallo, afferma l’a. (p. 42-43), mettendo in evidenza «la mancata riconoscenza di Gallo nei confronti di chi lo aveva così tanto beneficiato» ed «individua nell’ingratitude di Cornelio Gallo il tradimento dell’*amicitia Caesaris*, riconducendo perciò la rottura di tale *amicitia* ad un comportamento di Gallo che, nell’ottica di Svetonio, si muove esclusivamente in ambito morale. La malevolenza sembra invece essere caricata di significato ulteriore ... In altri termini, Svetonio rimproverava a Cornelio Gallo non soltanto di essere accecato dalla tracotanza, dall’alterigia e dall’arroganza, ma anche di avere dato luogo a comportamenti penalmente rilevanti che di questo suo modo di essere erano espressione, e cioè l’insolenza, l’insulto, l’oltraggio, il dilleggio, la contumelia». Che fosse stata oltrepassata la linea d’ombra che separa la colpa morale dall’ostile diffamazione dell’imperatore, peraltro sembra confermato da un analogo racconto di Cassio Dione¹⁸, il quale riferisce specificamente¹⁹ che vennero mosse a Gallo in senato accuse di *maiestas* per la sua condotta in Egitto.

A questo punto, particolare attenzione Arcaria dedica all’obelisco vaticano di Cornelio Gallo²⁰ e, in modo ancor più mirato, alla stele trilingue di File²¹. L’a. nel confrontare le due testimonianze pone in rilievo significativamente che nella stele di File egli non si dipinge più come un esecutore degli ordini e delle direttive impostegli dal suo superiore, bensì come il titolare di una carica della quale, oltre a sottacersi la dipendenza genetica dall’imperatore, si sottolinea enfaticamente non solo, e non tanto, la novità e l’anomalia nel contesto provinciale romano, ma soprattutto il suo rivestirla per ‘*primus*’. Il documento egiziano, d’importanza notevole, viene esaminato a fondo, con osservazioni conclusive sostanzialmente coincidenti con quelle di un recente saggio di Costabile²², ai fini d’individuare qual era il *crimen maiestatis* commesso in Egitto da Gallo. L’a. s’interroga e risolve la questione lucidamente (p. 81-84): «deve però riconoscersi che i comportamenti e l’atteggiamento ora evidenziati di Gallo – e cioè, il carattere troppo personale ed il tono di vanagloria che connotano la celebrazione delle proprie imprese, l’agire *iniussu imperatoris*, l’omesso riferimento alla qualifica di *imperator* ad Ottaviano e l’accuratezza nell’evitare di attribuire a quest’ultimo la sua nomina a prefetto d’Egitto – non erano in realtà sussumibili con certezza in una ben precisa fattispecie criminosa, sicché possono essere sottoscritte le affermazioni del Costabile, il quale, dopo aver convincentemente confutato le più recenti tesi dottrinarie che vorrebbero ricono-

¹⁸ Dio Ca. 53.23.1-6 (su cui: pp. 45-59).

¹⁹ Dio Ca. 53.23.5-6.

²⁰ CIL. 6.882.

²¹ CIL. 3.14147⁵ = ILS. 8995: della stele, tra gli altri, tiene conto, nel descrivere (pur senza alcun vero approfondimento giuridico) la contrapposizione alla quale Cornelio Gallo arrivò nei riguardi di Augusto, W. Eck, *Augusto e il suo tempo* (1998), trad. it. Bologna 2000, 52-53.

²² Si vd. F. Costabile, *Le «Res Gestae» di «C. Cornelius Gallus» nella trilingue di «Philae»*. *Nuove letture e interpretazioni*, in *MEP*. 4.6, 2001, 297-326 [= *Enigmi delle civiltà antiche dal Mediterraneo al Nilo II*, Reggio Calabria 2008, 501-514].

scere nella stele di File il *crimen maiestatis*, ha concluso che queste analisi colgono sì la dimensione politica del processo penale che Gallo avrebbe di lì a poco subito a Roma, ma non valgono tuttavia a darne il titolo giuridico dell'incriminazione formale ... In altri termini, il *crimen maiestatis* commesso da Gallo non era riconducibile al 'contenuto' della stele, bensì alla sua 'forma'. Quindi: «Le statue raffiguranti sé stesso ..., l'obelisco vaticano e la stele di File, lungi dal potere essere visti come episodi a sé stanti e l'uno slegato dall'altro, non sono altro allora che i tasselli di una precisa visione o, meglio, di una fin troppo scoperta strategia propagandistica di Gallo che individuava nel 'monumento' la massima espressione 'visiva' del messaggio politico di cui egli era portatore in Egitto e che voleva fosse percepito, come tale, non solo dalle popolazioni locali, ma anche dal potere centrale» (p. 91). Potere centrale che dall'azione culturale ad ampio raggio di Gallo si sentiva minacciato (fino al punto di incriminarlo grazie all'indeterminata elasticità dell'accusa di *maiestas*), come proverebbe altresì il Papyrus Qasr Ibrîm²³ I.2-5, contenente tre epigrammi scritti da Gallo, ancora una volta dal taglio auto celebrativo e dal tono ben poco rispettoso della supremazia di Augusto, nonché la singolare notizia della *carta Cornelia*, confezionata su direzione di Gallo per la prima volta con un particolare tipo di papiro, che ci dà Isid. *Orig.* 6.10.5 [= Suet. *Rel.* 132, ed. Reifferscheid]. Inoltre, sembrerebbe attestare che a carico di Gallo sia stata mossa pure l'accusa di *perduellio* il brano di Serv. *Comm. in Verg. Buc.* 10.1 ed un frammento papiraceo in P. Oxy. 2820; completerebbero poi il quadro dei reati contestati a Gallo il *peculatus* e le *repetundae* di cui vi sarebbe testimonianza in Amm. Marc. 17.4.5.

Le generali conclusioni, infine, tratte da Arcaria vanno nel persuasivo senso della rivalutazione dell'elemento giurisdizionale senatorio nell'analisi critica globale delle vicende rotanti attorno all'affermazione del regime del principato. Il senato, quindi, non come organo che interviene a giochi già fatti, ma funzionante pienamente come corte per molteplici crimini, sia comuni che politici. Nell'ambito di questi ultimi addirittura si riscontra un uso da parte del principe, ad iniziare da Augusto, che strumentalizza la giurisdizione del senato stessa per reprimere il dissenso politico, colpire l'opposizione e garantirsi crescente stabilità, conferendo paradossalmente tale azione giudiziaria al ceto dei senatori, da cui proviene la gran parte dei perseguiti. Il caso di Cornelio Gallo lo dimostra appieno e sono lieto di aver avuto la ventura di essermi tempo fa avvicinato per tematica e conclusioni a quanto qui con acume dimostrato da Arcaria, sebbene in riferimento al principato di Tiberio²⁴, con un tipo di ricerche che appunto dall'esame di una vicenda specifica conduceva a tali orizzonti storiografici più di ampio respiro. Spero, come auspicio finale, che l'insieme di saggi con un simile taglio possano tutti, vista la nuova stagione di studi che sta vivendo il primo principato come oggetto d'indagini, illuminare uno squarcio che vede lo slittamento 'costituzionale' in nome della stabilizzazione politica, da una repubblica ad un regime con qualcosa di decisamente diverso sul piano della dialettica con l'opposizione: la sua cancellazione per vie pur legittime. In un'ottica complessiva però 'duale', come già sostenuto da Mommsen notoriamente, ma

²³ Edd. Anderson – Parsons – Nisbet, in *JRS.* 69, 1979, 125 ss.

²⁴ Mercogliano, *Pisone e i suoi complici cit., passim.*

con una egemonia del principe nei confronti della *nobilitas* senatoria, che si va perdendo come cetto organizzato, in forme ambigue, ma ancora repubblicane non soltanto in veste esteriore. Il contributo di Arcaria sembra demolire gli ultimi appesantimenti ideologici in materia di principato augusteo, connotati dalla visuale storiografica fuorviante della monarchia di fatto, per indurre ad un giudizio piú documentato e meno ideologicamente schierato sulla natura della giurisdizione senatoria e con importanti risvolti, come per la *maiestas*, circa proposte interpretative ancora ricche di fascino romanistico.

Felice Mercogliano
Università di Camerino
felice.mercogliano@unicam.it